



## **Ordine degli Avvocati di Torino**

Torino, 22 novembre 2011

### ***Come indicare l'indirizzo di PEC negli atti alla luce delle norme introdotte dal D.L. 98/2011 e dal D.M. 44/2011?***

Cari Colleghi,

come sapete, il D.L. 98/2011 entrato in vigore il 6/7 scorso aggiunge il comma 3-bis all'articolo 13, del Testo unico delle spese di giustizia (DPR 115/2002). Ai sensi di tale disposizione, «*ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile, e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà*».

Ai fini del rispetto della disposizione sopra riportata, **il Tribunale di Torino ci informa che, per quanto di loro competenza, è sufficiente che codici fiscali (del difensore e della parte assistita), indirizzo di PEC e numero di fax siano indicati nell'atto introduttivo (per esempio nel "timbro") o, per i primi tempi, nella nota di iscrizione a ruolo o in dichiarazione a parte.**

A seguito delle modifiche apportate al sistema del PCT con il D.M. n. 44 del 21/2/2011, suggeriamo l'indicazione come segue:

***“dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. ed ex art. 51 D.L. 112/2008 all'indirizzo di PEC \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_, comunicato all'Ordine ai sensi della L. 2/2009, o al numero di fax \_\_/\_\_\_\_\_”.***

L'indirizzo di PEC “ordinaria” sarà [nomecognome@pec.ordineavvocatitorino.it](mailto:nomecognome@pec.ordineavvocatitorino.it) o altro indirizzo comunicato all'Ordine ai sensi della l. 2/2009.

*Il Gruppo di Formazione sul Processo Civile Telematico*